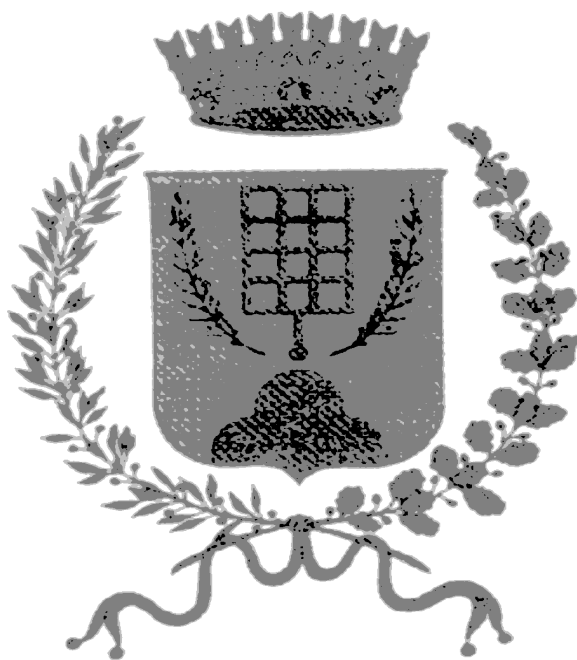


ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI SOVER

Provincia di Trento



REGOLAMENTO COMUNALE

PER

LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

Adottato con delibera del Consiglio comunale n. 20 di data 29.06.1999,
modificato con delibera n. 17 di data 31.10.2001.

Il Segretario

- Marco Galvagni -

TITOLO I GENERALITA'

ART. 1

- Ente gestore del servizio -

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è assunto dall'Amministrazione Comunale in economia in base ai vigenti Decreti per l'assunzione diretta di servizi pubblici. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento.

ART. 2

- Modalità della fornitura -

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la fornitura per altri usi.

ART. 3

- Sistema di distribuzione dell'acqua -

La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. Per particolari situazioni contingenti potrà essere concessa l'erogazione dell'acqua a forfait, per un periodo transitorio preventivamente stabilito.

ART. 4

- Divieto di rivendita -

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

ART. 5

- Impianti per uso pubblico -

Sono da considerare impianti per usi pubblici:

- a) Le fontane pubbliche;
- b) Le bocche da incendio poste sul suolo pubblico,
- c) Gli impianti di irrigazione dei giardini pubblici.

ART. 6

- Installazione degli impianti per uso pubblico -

L'installazione degli impianti di cui al precedente articolo viene eseguita dal Comune.

ART. 7

- Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico -

E' fatto divieto:

- a) di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici, e comunque applicando alla bocca delle fontane tubi di gomma o di altro materiali equivalente;

- b) di prelevare acqua dagli impianti di irrigazione dei pubblici giardini, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- c) di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendio o per controllo di efficienza degli impianti da personale abilitato allo scopo (VV.FF.). Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).

TITOLO II NORME TECNICHE

CAPITOLO I DEFINIZIONE IMPIANTI

ART. 8 - Definizione impianti -

Gli impianti di adduzione e distribuzione dell'acqua vengono convenzionalmente così definiti:

a) Captazioni, adduttrici, opere di presa , serbatoi e condotte esterne ai nuclei abitati, che vengono eseguiti a cura del Comune che ne rimane proprietario e che può attuare tutte le modificazioni necessarie, compreso il controllo igienico-sanitario della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, secondo le Direttive e Norme vigenti in materia. (D.P.R. 24.05.1988 n. 236)

b) Rete principale di distribuzione.

Per rete principale di distribuzione si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi di accumulo e/o dalle stazioni di distribuzione, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

Esso viene eseguito a cura del Comune che ne rimane proprietario e che può attuare tutte le modificazioni, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio.

c) Impianto esterno

Per impianto esterno si intende quel complesso di tubazioni, apparecchiatura ed elementi compresi fra la tubazione principale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di Utenza (questo compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'utenza.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto sono a carico del Proprietario.

L'esecuzione dell'impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco , nonché ai permessi delle Autorità competenti.

d) Impianto interno

Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi di utilizzazione. L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del proprietario.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

CAPITOLO II NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

ART. 9

- Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno -

L'impianto esterno fino al contatore compreso viene eseguito a cura del proprietario, con obbligo di controllare le varie parti dell'impianto ed esercitarlo secondo le necessità del servizio.

Tutte le riparazioni e manutenzioni sull'impianto esterno vengono eseguite dal proprietario a proprie spese. I rifacimenti e/o le modifiche sull'impianto esterno vengono parimenti eseguite dal proprietario con oneri a proprio carico, subordinatamente alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nel caso di interventi su allacciamenti particolarmente obsoleti per i quali in base a valutazioni tecniche insindacabili sul loro stato d'integrità, il Comune riscontrasse la necessità di rifacimento completo, l'utente dovrà provvedervi entro i termini stabiliti dal Sindaco.

Per la riparazione di guasti sugli impianti principali, provocati dagli utenti o da terzi, il Comune si riserva il diritto del risarcimento dei danni.

ART. 10

- Rimozione impianto esterno su richiesta dell'utente -

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco sulla rete principale, il proprietario dello stabile dovrà presentare richiesta scritta - previa disdetta, e rimborsare all'Amministrazione comunale le spese sostenute per la rimozione, valutate sulla base dei prezzi in vigore.

ART. 11

- Divieto all'utente di modificare l'impianto esterno -

Non è consentito manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare o compromettere l'utilizzo, la conservazione o l'accessibilità dell'impianto esterno (allacciamento a tubazioni dell'acqua di prese di terra per impianti elettrici, costruzione di fabbricati od altro a ridosso degli impianti, muratura dei contatori, ecc.), senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Se necessario, e con la preventiva autorizzazione il proprietario potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze, a proprie spese.

Il Comune qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno, o i misuratori o i sigilli siano stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere al responsabile, il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni sull'uso e conservazione dell'impianto esterno, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati.

ART. 12

- Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno -

L'utente deve usare la normale diligenza perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per sua colpa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione, in particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli di gelo al contatore.

Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle derivazioni di presa fanno capo esclusivo al proprietario dell'immobile.

CAPITOLO III

APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI

ART. 13

- Misura dell'acqua -

Il consumo dell'acqua viene normalmente misurato mediante contatore. Eventuali forniture provvisorie potranno essere conteggiate a forfait.

ART. 14

- Apparecchi di misura e loro manutenzione -

Gli apparecchi di misura saranno forniti dal Comune, con addebito del costo all'utente.

Il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.

Il diametro delle condutture e del contatore dovranno corrispondere a:

- 3/4 di pollice per edifici da 1 a 3 appartamenti
- 1 pollice per edifici da 4 a 6 appartamenti
- oltre i 6 appartamenti i diametri saranno fissati sulla base di idonee valutazioni sui massimi consumi stimati.

Nel caso di variazione di calibro dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

ART. 15

- Posizione e custodia dei contatori -

Gli apparecchi di misura singoli o in batteria saranno di norma localizzati all'esterno del fabbricato in apposita cassetta o pozzetto da adibire esclusivamente a tale uso o in altra posizione idonea, di facile accesso, per consentirne la lettura.

A monte e a valle del contatore viene collocato inoltre, un rubinetto di arresto. Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione e l'uso del locale in cui è collocato il contatore deve darne immediata comunicazione al Comune.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla

revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune. I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali di suo uso esclusivo. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

ART. 16

- Guasti ai contatori ed accessori -

L'utente è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune e di provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni. L'utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili ivi compresa la rottura per gelo.

ART. 17

- Verbali di posa o riapertura del contatore -

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

ART. 18

- Rimozione e sostituzione del contatore -

All'atto della rimozione o della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi moduli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'utente e dagli incaricati del Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente se reperibile.

ART. 19

- Lettura del contatore -

La lettura dei misuratori sarà eseguita periodicamente, almeno una volta all'anno, secondo turni stabiliti dal Comune; l'utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti del Comune o per altre esigenze di servizio, alle persone incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento del Comune.

Il Comune potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'Utente, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare consumi in base a stime calcolate o previste per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della prima lettura effettiva. Dovrà essere comunque garantita quantomeno una lettura annuale.

ART. 20

- Funzionamento difettoso del contatore -

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune, che, prelieve opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure in base a quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno.

Se invece l'utente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato del Comune in occasione di una eventuale verifica, il Comune potrà addebitare all'utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'utente.

ART. 21

- Verifica dei contatori -

Il Comune può in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, accompagnata dal deposito di cui all'allegato C) del presente Regolamento, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23/08/1982 n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune incamera il deposito effettuato ed addebita le spese di verifica.

CAPITOLO IV

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 22

- Prescrizioni e collaudi -

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto sono interamente a carico del proprietario dello stabile. Per la loro esecuzione il proprietario si dovrà affidare ad installatori di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali ai sensi della Legge 05/03/1990 n. 46 e che assumano le responsabilità loro derivanti da eventuali danni a persone o cose causati da deficienze degli impianti da essi eseguiti.

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali obbligatorie esistenti, quali la Legge 05/03/1990 n. 46 e loro future eventuali modificazioni, rilasciando al termine dei lavori al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.

ART. 23

- Installazioni delle condutture -

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro

cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a cm. 80 dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Nel punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico.

ART. 24 - Prese di terra

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete principale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 25

- Impianti di sollevamento -

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature, mediante posa in opera di disconnettore.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle principali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 26

- Serbatoi -

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento, mediante posa di disconnettore.

ART. 27

- Vigilanza -

In caso di opposizione o di ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle norme di sicurezza ed alle direttive del presente Regolamento. Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO III NORME PER LE FORNITURE

ART. 28

- Modalità per ottenere l'allacciamento -

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno - dalla esistente condotta principale fino al misuratore di utenza - il proprietario, o l'interessato, deve presentare richiesta al Comune per ottenere l'autorizzazione alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento.

Analoga procedura dovrà essere seguita dall'utente nel caso di richiesta di aumento di utilizzazione dell'acqua o di rifacimento della derivazione di presa.

ART. 29

- Forniture -

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni principali di distribuzione, il Comune, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla fornitura d'acqua per uso domestico .

E' facoltà del Comune di concederla per gli altri usi. Il Comune ha il diritto di esigere dal richiedente i contributi a fondo perduto relativi all'allacciamento nonché ai rifacimenti e spostamenti di cui all'allegato A) del presente Regolamento.

ART. 30

- Modalità per ottenere la fornitura -

Per utilizzare l'acqua il richiedente deve farne regolare richiesta al Comune, sottoscrivendo apposito contratto di somministrazione di acqua potabile, secondo lo schema di cui all'allegato E).

ART. 31

- Durata dei contratti di fornitura -

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell'utente.

Resta salvo in ogni caso quanto disposto dal successivo art. 32.

ART. 32

- Disdetta -

L'utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune inviando lettera raccomandata, o presentandosi agli uffici del Comune per ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione di acqua potabile, resterà responsabile solidamente con l'eventuale subentrante, per consumi di acqua, e delle altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel

quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

ART. 33
- Subentro -

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve presentarsi presso gli uffici del Comune per la stipulazione del nuovo contratto di somministrazione e per il pagamento dei corrispettivi dovuti, come stabilito negli allegati A) e B) del presente Regolamento.

ART. 34
- Anticipo in conto fornitura -

All'atto della stipulazione del contratto di fornitura, l'utente deve versare, a garanzia degli impegni assunti ed in considerazione che il pagamento dei consumi avviene in via posticipata, un anticipo come stabilito in allegato B).

Il Comune potrà incamerare tali anticipi fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla Legge. L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito.

ART. 35
- Tariffe -

Gli utenti dovranno pagare in base alle tariffe approvate dall'Organo Comunale competente.

Le tariffe ed i canoni fissati con provvedimenti emanati dall'Organo Comunale competente vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi. Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi ed altro e che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'utente che la deve rimborsare al Comune unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

ART. 36
- Categorie di fornitura -

Al fini dell'applicazione delle tariffe restano definite le seguenti categorie di utenza:

- a) Uso domestico - Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici. Si considera destinata a tale uso anche l'acqua utilizzata per l'irrigazione di piccoli orti o giardini di pertinenza dell'abitazione, con esclusione dell'uso irriguo a scopo agricolo.
- b) Usi non domestici.
 - b1) Edifici pubblici
 - b2) Impianti ad uso pubblico
 - b3) Utenze provvisorie - Si considera destinata ad usi temporanei l'acqua utilizzata per impieghi a carattere occasionale e di durata di per sé limitata.
 - b4) Uso antincendio. - Si considera destinata a tale uso l'acqua prelevata dalle

- manichette e dagli idranti antincendio ed utilizzata per lo spegnimento di incendi
- b5) Uso allevamento animali
 - b6) Uso commerciale
 - b7) Uso artigianale
 - b8) Usi diversi - Si considera destinata a tali usi l'acqua utilizzata per tutte le attività non domestiche di qualsiasi specie, non rientranti nelle categorie precedenti.

ART. 37

- Consumi minimi garantiti -

Per tutte le utenze è stabilita una tariffa minima pari a 100 (cento) mc/anno.

ART. 38

- Fatturazione e pagamento -

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima.

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di sconto del momento incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità se protratta oltre un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta dà diritto al Comune di procedere alla sospensione e/o limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato) dell'erogazione dell'acqua, previo invio di raccomandata A.R., senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Comune per la tutela dei suoi diritti.

ART. 39

- Consumi abusivi -

Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.

L'utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura o per il periodo minimo di un anno se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione.

ART. 40

- Regolarità delle forniture -

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di

deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o per necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. Pertanto le utenze che per loro natura richiedano una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti, il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

ART. 41

- Sospensione fornitura -

Il Comune avrà il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua o limitarne la portata con idonee apparecchiature nel caso di ritardi di pagamento da parte dell'utente degli importi dovuti al Comune a qualsiasi titolo, fatta salva ogni azione giudiziaria, nel caso di infrazione od opposizione da parte dell'utente a quanto stabilito negli articoli 1 - 15 - 22 - 27 - 39, comunque garantendo un approvvigionamento conforme alle norme igienico - sanitarie.

ART. 42

- Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture -

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE

ART. 43

- Infrazioni -

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento vengono rilevate dal personale del Comune. Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si provvederà a norma del Codice Civile e Penale, saranno soggette a sanzione amministrativa da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di 250.000, determinata dal Sindaco in ragione della gravità dell'infrazione, le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 44

- Identificazione del personale -

I dipendenti del Comune sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.

ART. 45

- Applicabilità del diritto comune -

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 46
- Obbligatorietà -

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 47
- Contestazioni giudiziarie -

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente Regolamento è quello di Trento.

ART. 48
- Abrogazioni -

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

ART. 49
- Disposizioni transitorie -

I contatori devono essere installati entro 6 mesi dalla pubblicazione di apposito avviso. Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto nel termine stabilito, il Sindaco provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso, determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. Quando siano trascorsi inutilmente i termini fissati dal Sindaco il Comune, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvede d'ufficio all'esecuzione delle opere, a totale spese dei proprietari inadempienti, applicando anche l'eventuale sanzione amministrativa indicata nell'ordinanza stessa.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA
DI ACQUA POTABILE
ALLEGATO A

TABELLA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER ALLACCIAMENTI, POTENZIAMENTI E
SUBENTRI DI UTENZA

Allacciamenti/Potenziamenti

Il contributo relativo alla spesa per la costruzione dell'allacciamento viene stabilito in misura forfettaria come di seguito indicato.

per ogni utenza domestica a contatore Lire 60.000.- (sessantamila)

per utenze non domestiche Lire 60.000.- (sessantamila)

Sigillo contatore

Per la sigillatura dei contatori oltre ai costi dello stesso, l'utente verserà un concorso spese forfetario, pari a Lire 10.000.- (diecimila).

Subentri

Per il subentro di utenza o la riapertura dei misuratone di qualsiasi calibro, sigillati per cessazione, d'utenza o per morosità, l'utente verserà anticipi di cui all'allegato B.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA
DI ACQUA POTABILE

ALLEGATO B

Anticipo in conto fornitura

L'anticipo da versarsi alla stipulazione del contratto, previsto dall'art. 34 del Regolamento, viene determinato come segue per le varie categorie di utenza.

a) Uso domestico	Lire	30.000.-
b) Usi non domestici		
b1) Edifici pubblici	Lire	=====
b2) Impianti ad uso pubblico	Lire	=====
b3) Utenze provvisorie	Lire	30.000.-
b4) Uso antincendio	Lire	=====
b5) Uso allevamento animali	Lire	50.000.-
b6) Uso commerciale	Lire	50.000.-
b7) Uso artigianale	Lire	50.000.-
b8) Usi diversi	Lire	50.000.-

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA
DI ACQUA POTABILE

ALLEGATO C

1. Quote fisse

In aggiunta alle tariffe di cui all'art. 40, viene altresì applicata la quota fissa, come prevista dal provvedimento C.I.P. 45/74, per utenza, anche nel caso di misurazione generale non divisionale dell'acqua, ora prevista da deliberazione della Giunta Provinciale nell'importo forfetario di Lire 500/mese.

2. Deposito per verifiche contatori a richiesta dell'utente.

Il deposito di cui al 1° comma dell'art. 21. è fissato nella misura forfetaria di £. 50.000.- (cinquantamila) per ciascun contatore.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA
DI ACQUA POTABILE

ALLEGATO D

1. Bocche antincendio private

Per l'alimentazione dei bocche antincendio private, qualora non inserite sotto contatore, viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente deve fornire al Comune lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione. In caso d'inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e nei casi specificatamente previsti dal contratto.

Quando si sia fatto uso di bocca antincendio, l'utente deve dare comunicazione al Comune entro le 24 ore successive, affinché questa possa provvedere alla risigillatura.

Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso. Le tariffe di fornitura di cui al presente articolo sono approvate, assieme alle altre, dall'Organo Comunale competente.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA
DI ACQUA POTABILE

ALLEGATO E

COMUNE DI SOVER
Provincia di Trento

CONTRATTO DI FORNITURA ACQUA POTABILE

Scrittura privata fra i seguenti contraenti:

1. Comune di Sover a mezzo del suo legale rappresentante Sindaco pro tempore Sig. <<Nome e Cognome>> nato a <<Luogo di nascita>> il <<data di nascita>>, <<codice fiscale>>;
2. Sig. <<Nome e Cognome>> nato a <<Luogo di nascita>> il <<data di nascita>>, residente a <<città>> in <<via>>, <<numero>>, <<codice fiscale>> di seguito denominato utente;

per la somministrazione di acqua potabile per <<uso domestico/uso non domestico>> <<categoria di fornitura>> nello stabile sito in <<località>> <<via>>, <<numero>>, sotto l'osservanza delle condizioni del vigente Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile e delle seguenti

CONDIZIONI PARTICOLARI

- A. **Durata del contratto:** il presente contratto entra in vigore a partire dal <<data d'inizio>> e scade il 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza il contratto s'intende tacitamente prorogato per un anno e così di seguito, salvo disdetta da parte dell'utente.
- B. **Tariffe:** l'utente pagherà al comune i corrispettivi di consumo contatore al netto di tasse e oneri non pertinenti al comune medesimo, determinati secondo le norme e nei limiti disposti dai provvedimenti degli organi competenti in vigore; essi potranno, anche in corso di contratto, venire modificati sulla base di eventuali nuovi provvedimenti e disposizioni di tali organi.
- C. **Misura dell'acqua fornita:** la misura verrà effettuata mediante apparecchi di adeguate caratteristiche tecniche.
- D. **Versamenti:** l'utente verserà al comune sulla prima bolletta l'anticipo nella misura stabilita all'allegato B del Regolamento di fornitura.
- E. **Titolarità:** al fine della stipula del presente contratto l'utente dichiara di avere la legittima disponibilità dell'immobile oggetto della fornitura.

CONDIZIONI GENERALI

Per tutto quanto qui non precisato valgono le condizioni contemplate nel Regolamento di fornitura di acqua potabile vigente delle quali l'utente, con la firma del presente contratto, dichiara di aver preso visione sottoponendosi alla loro piena osservanza. Restano inoltre integralmente richiamate, per quanto non esplicitamente citate, tutte le norme e disposizioni di legge vigenti o emanate dalle autorità competenti.

Sover, lì <<data di stipula>>

Il Sindaco <<firma sindaco pro tempore>>

L'utente <<firma utente>>

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'utente dichiara di aver preso esatta conoscenza e di approvare ogni condizione del presente contratto e del Regolamento comunale di fornitura ed in particolare le disposizioni:

Condizioni particolari: punti A – B – C – D – E.

Condizioni generali: Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile: articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

L'utente

<<firma utente>>

L'utente conviene inoltre di essere stato informato che l'allacciamento alla rete d'acqua potabile non può essere in alcun modo utilizzato come presa "di terra" di collegamento di apparecchi elettrici o dell'impianto elettrico e, nel presente atto, solleva l'amministrazione comunale di Sover da ogni responsabilità da ciò derivante.

Sover, lì <<data di stipula>>

L'utente <<firma dell'utente>>

INDICE

TITOLO I - GENERALITA'

ART. 1 - Ente gestore del servizio	pag. 1
ART. 2 - Modalità della fornitura	pag. 1
ART. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua	pag. 1
ART. 4 - Divieto di rivendita	pag. 1
ART. 5 - Impianti per uso pubblico.....	pag. 1
ART. 6 - Installazione degli impianti per uso pubblico	pag. 1
ART. 7 - Regolamentazione dei prelievi dagli impianti per uso pubblico....	pag. 1

TITOLO II - NORME TECNICHE

CAPITOLO I DEFINIZIONE IMPIANTI

ART. 8 - Definizione impianti.....	pag. 2
------------------------------------	--------

CAPITOLO II NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

ART. 9 - Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno....	pag. 3
ART. 10 - Rimozione impianto esterno su richiesta utente.....	pag. 3
ART. 11 - Divieto all'utente di modificare l'impianto esterno	pag. 3
ART. 12 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno	pag. 4

CAPITOLO III APPARECCHI DI MISURA - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI

ART. 13 - Misura dell'acqua.....	pag. 4
ART. 14 - Apparecchi di misura e loro manutenzione.....	pag. 4
ART. 15 - Posizione e custodia dei contatori	pag. 4
ART. 16 - Guasti ai contatori ed accessori.....	pag. 5
ART. 17 - Verbali di posa o riapertura del contatore	pag. 5
ART. 18 - Rimozione e sostituzione del contatore.....	pag. 5
ART. 19 - Lettura del contatore	pag. 5
ART. 20 - Funzionamento difettoso del contatore.....	pag. 5
ART. 21 - Verifica dei contatori.....	pag. 6

CAPITOLO IV NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 22 - Prescrizioni e collaudi.....	pag. 6
ART. 23 - Installazioni delle condutture	pag. 6
ART. 24 - Prese di terra.....	pag. 7
ART. 25 - Impianti di sollevamento	pag. 7
ART. 26 - Serbatoi	pag. 7
ART. 27 - Vigilanza.....	pag. 7

TITOLO III - NORME PER LE FORNITURE

ART. 28 - Modalità per ottenere l'allacciamento	pag. 8
ART. 29 - Forniture	pag. 8
ART. 30 - Modalità per ottenere la fornitura	pag. 8

ART. 31 - Durata dei contratti di fornitura.....	pag. 8
ART. 32 - Disdetta.....	pag. 8
ART. 33 - Subentro	pag. 9
ART. 34 - Anticipo in conto fornitura	pag. 9
ART. 35 - Tariffe	pag. 9
ART. 36 - Categorie di fornitura.....	pag. 9
ART. 37 - Consumi minimi garantiti	pag. 10
ART. 38 - Fatturazione e pagamento	pag. 10
ART. 39 - Consumi abusivi	pag. 10
ART. 40 - Regolarità delle forniture	pag. 10
ART. 41 - Sospensione fornitura	pag. 11
ART. 42 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture	pag. 11

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 43 - Infrazioni	pag. 11
ART. 44 - Identificazione del personale.....	pag. 11
ART. 45 - Applicabilità del diritto comune	pag. 11
ART. 46 - Obbligatorietà	pag. 12
ART. 47 - Contestazioni giudiziarie.....	pag. 12
ART. 48 - Abrogazioni.....	pag. 12
ART. 49 - Disposizioni transitorie	pag. 12

ALLEGATI

ALLEGATO A	pag. 13
ALLEGATO B	pag. 14
ALLEGATO C	pag. 15
ALLEGATO D	pag. 16
ALLEGATO E	pag. 17
Indice generale	pag. 19